

Rep. n. *191*

ATTI PUBBLICI
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
V E N E Z I A

CONVENZIONE

tra il Magistrato alle Acque ed il Consorzio "Venezia Nuova" per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1991 (millenovecentonovantuno), il giorno *4* (*quattro*) del mese di *ottobre* in Venezia, in una sala del Magistrato alle Acque - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, dinanzi a me, rag. Gabriele Regini, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipula dei contratti, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti con me d'accordo rinunciato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 15.02.1913, n. 89

PREMESSO

1

L' UFFICIALE ROGANTE
(dott. Giovanni/Maria REBECCHI)

PER COPIA CONFORME

- che è stata stipulata in data 24.02.1984 la Convenzione rep. 6393 fra il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova per la concessione di studi, prove, sperimentazioni ed opere a carattere sperimentale, preliminari ai lavori occorrenti per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici, nell'ambito dei finanziamenti disposti dalla L. 171/73;
- che in data 29.11.1984 è stata emanata la legge n. 798 (II^a legge speciale per Venezia) che ha stanziato, per la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia di competenza dello Stato, della Regione del Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia, la somma complessiva di Lire 600.000.000.000.= (seicento-miliardi) a valere sugli esercizi finanziari degli anni 1984-1985-1986;
- che per la realizzazione degli "interventi" più significativi di competenza dello Stato -indicati nell'art. 3 lett. a)-c)-d)-l)- la medesima L. 798/84 ha autorizzato il Ministero dei Lavori Pubblici a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a

trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzioni, anche cooperative, o loro consorzi;

- che, sulla base della richiamata previsione, il Ministero dei Lavori Pubblici ha individuato nel Consorzio Venezia Nuova il soggetto idoneo, per le capacità e la qualificazione delle imprese consorziate nonché per la specifica esperienza acquisita, a realizzare gli "interventi" indicati dall'art. 3 lett. a)-c)-d)-l) della L. 798/84;
- che, pertanto, al Consorzio Venezia Nuova è stata assentita la concessione in forma unitaria per la realizzazione degli "interventi" di cui al richiamato art. 3 lett. a)-c)-d)-l), consistenti in studi, sperimentazioni, progettazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare ed all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa con interventi localizzati delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle acque alte "eccezionali" anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regola-

- zione delle maree; alla realizzazione di marginamenti lagunari; alla esecuzione di opere portuali e marittime a difesa dei litorali nonchè all'aggiornamento degli studi sulla laguna con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito compatibilmente con il traffico mercantile, nonchè alla apertura delle valli da pesca;
- che, a valere sul finanziamento disposto dalla L. 798/84, in data 12.07.1985 è stata stipulata, tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova, la convenzione rep. 6479 per l'esecuzione degli "interventi" di cui all'art. 3 lett. a)-c)-1) della L. 798/84;
 - che, sempre utilizzando i finanziamenti stanziati dalla L. 798/84, in data 21.11.1987 è stata altresì stipulata, tra il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale per le Opere Marittime ed il medesimo Consorzio Venezia Nuova, la convenzione rep. 1568 per l'esecuzione degli "interventi" di cui all'art. 3 lett. d) della richiamata L. 798/84;
 - che, in forza dell'espressa previsione dell'art.



- 21 della L. 798/84, la L. 910/86 (legge finanziaria per l'anno 1987) ha stanziato -per la prosecuzione degli interventi per Venezia- la somma complessiva di Lire 700.000.000.000 (settecentomiliardi) a valere sugli esercizi finanziari 1987-1988-1989;
- che della somma complessiva di Lire 700.000.000.000.= è stata riservata, per la realizzazione degli "interventi" di cui all'art. 3 lett. a)-c)-l), L. 798/84, la somma di Lire 179.000.000.000.= (centosettantanovemiliardi) così come ripartita dal Decreto n. 116742 del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici;
 - che con il medesimo D.M. n. 116742 è stata riservata, per la realizzazione degli "interventi" di cui all'art. 3 lett. d), L. 798/84, la somma di Lire 40.000.000.000.= (quarantamiliardi);
 - che pertanto, in data 23.12.1987, è stata stipulata -a valere sui finanziamenti disposti dalla L. 910/86- la convenzione rep. 6745 tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova per la prosecuzione delle attività già avviate e la realizzazione di ulteriori attività nel limite complessivo di spesa di Lire

171.000.000.000.= (centosettantunomiliardi);

- che, inoltre, avvalendosi delle somme stanziata dalla medesima L. 910/86, in data 20.4.1989 è stata stipulata la convenzione rep. 1685 tra il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale per le Opere Marittime ed il Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione degli "interventi" di cui all'art. 3 lett. d) della L. 798/84;

- che la L. 67/88, in attuazione della richiamata disposizione dell'art. 21 della L. 798/84, ha stanziato per la prosecuzione degli interventi per Venezia la somma complessiva di Lire 800.000.000.000.= (ottocentomiliardi) per gli anni 1988-1989-1990;

- che del predetto stanziamento, con il Decreto n. 104721 del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici è stata riservata, per la prosecuzione degli "interventi" di cui all'art. 3 lett. a)-c)-1) della L. 798/84, la somma di Lire 199.000.000.000.= (centonovantano-
vemiliardi) e per la prosecuzione degli "interventi" di cui alla lett. d) del medesimo art. 3, L. 798/84, la somma di Lire 101.000.000.000.= (centounomiliardi);

- che, peraltro, con la previsione di cui alla legge finanziaria per l'anno 1989 (L. 541/88) i finanziamenti disposti dalla L. 67/88 per l'anno 1989 sono stati resi disponibili solo nel 1991;
- che pertanto, utilizzando il finanziamento disponibile stanziato dalla L. 67/88, è stata stipulata tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova la Convenzione rep. 7025 e relativo atto aggiuntivo rep. 7101 rispettivamente in data 15.12.1989 e in data 2.08.1990 per la prosecuzione degli "interventi" di cui all'art. 3 lett. a)-c)-1) della L. 798/84 per l'importo complessivo di Lire 124.200.000.000.= (centoventiquattromiliardiduecentomilioni);
- che, nel corso delle attività di studio e sperimentazione eseguite nell'ambito delle sopra richiamate convenzioni, il Concessionario Consorzio Venezia Nuova ha acquisito una serie di elementi conoscitivi che hanno consentito al Concedente Magistrato alle Acque di elaborare -già nel marzo del 1987- un Piano Generale degli Interventi che individua le attività che debbono essere eseguite per completare il Programma finalizzato alla salvaguardia di Venezia;
- che il predetto Piano Generale degli Interventi,

opportunamente integrato ed aggiornato, è stato positivamente valutato in più occasioni dal Comitato Misto di Indirizzo Coordinamento e Controllo di cui all'art. 4 L. 798/84 che lo ha approvato nella seduta del 16.11.1988;

- che il Concessionario, nell'ambito delle attività affidategli con la Convenzione rep. 6745/1987, ha redatto il progetto preliminare di massima delle opere di regolazione dei flussi di marea da realizzare alle tre bocche di porto;
- che il predetto progetto preliminare di massima individua compiutamente gli "interventi" e le opere da eseguire per assicurare l'abbattimento delle acque alte conformemente agli obiettivi disposti dalla L. 798/84;
- che tale progetto -valutato dal Comitato Tecnico di Magistratura, dal Comitato Tecnico Regionale, dal Comune di Venezia che si è avvalso di una Commissione Tecnica all'uopo istituita, dal Comune di Chioggia, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in Adunanza Generale- è stato approvato con D.P. n. 6008 del 19.07.1990 registrato in data 31.08.1990 alla Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti reg. 2 fg. 214;



- che peraltro il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'esaminare il progetto preliminare di massima delle opere alle bocche, ha ritenuto di fornire talune raccomandazioni, osservazioni e prescrizioni;
- che il Comitato Misto ex art. 4 L. 798/84, nella seduta del 20.03.1990, sulla base dei pareri espressi, ha ritenuto che si dovesse procedere nel completamento del progetto di massima delle opere da realizzare alle bocche di porto tenendo conto, peraltro, di alcune delle raccomandazioni, osservazioni e prescrizioni espresse dai vari organismi ed in particolare dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- che il medesimo Comitato Misto, su espressa indicazione del Magistrato alle Acque di Venezia, ha ritenuto -nella seduta del 2.08.1990- che gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle attività avviate dal 1986 potessero costituire la base per la redazione di una convenzione a carattere generale che potesse rappresentare un quadro di riferimento per la disciplina del rapporto tra Magistrato alle Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova, nonché l'elemento portante in termini di programmazione delle

PER COPIA CONFORME

attività da realizzare per conseguire gli obiettivi della L. 798/84;

- che peraltro, in data 2.08.1990, è stato emanato il Decreto n. 3672/50/7-VE con cui, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 10 della legge 5.5.1907 n. 257 e 3, comma 3, della legge 29.11.1984 n. 798, è stata rimessa al Magistrato alle Acque di Venezia la competenza esclusiva alla realizzazione degli "interventi" di competenza dello Stato finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed alla tutela della laguna che rientrano tra quelli di cui alle lett. a)-c)-d)-l) dell'art. 3 della L. 798/84;

- che il Magistrato alle Acque di Venezia, con il Concessionario Consorzio Venezia Nuova, ha elaborato un Piano Generale degli Interventi, aggiornando quello del 1987 ed integrandolo con le indicazioni, osservazioni e prescrizioni fornite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici come recepite dal Comitato Misto ex art. 4 L. 798/84 nella seduta del 20.03.1990;

- che tale Piano può essere realizzato per lotti funzionali -suddivisibili, a loro volta, in stralci- in ragione della categoria e connessione degli studi, delle sperimentazioni e delle opere

- da realizzare;
- che in tale Piano, e specificatamente nelle schede 4 e 10, sono individuati alcuni interventi particolarmente complessi, la cui realizzazione richiede il coordinato concorso tra il Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione del Veneto;
 - che l'art. 27 della legge 8.8.1990 n. 142 prevede -per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici- la possibilità di concludere specifici accordi di programma che assicurino il coordinamento delle azioni e ne determinino i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
 - che, pertanto, si è individuato nell'accordo di programma di cui all'art. 27 della L. 142/1990 lo strumento idoneo a garantire il coordinamento delle attività di competenza statale e regionale finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati nelle richiamate schede 4 e 10 del Piano Generale degli Interventi;
 - che, pertanto, verrà concluso un apposito accordo di programma per il coordinamento volto all'ese-

- cuzione degli interventi compresi nelle schede 4 e 10, che sarà approvato come previsto dal comma 4 dell'art. 27 della citata L. 142/1990;
- che attualmente sono disponibili in conto residui 1990 lire 5 miliardi stanziati dalla L. 67/88 e destinati -con D.M. 197958 del 20.12.1990- alla realizzazione di opere portuali marittime a difesa dei litorali di cui all'art. 3, lett. d), della L. 798/84;
 - che è stato individuato, nell'ambito del Piano Generale degli Interventi, il 1^ lotto funzionale per la cui realizzazione è pertanto immediatamente disponibile la somma complessiva di Lire 5.000.000.000.= (cinquemiliardi);
 - che, in forza degli artt. 3, comma 3, e 21 della L. 798/84 ed in applicazione di quanto convenuto nelle precedenti Convenzioni, si ritiene di stipulare un nuovo atto negoziale tendente a regolare i rapporti tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova al fine della prosecuzione di studi, sperimentazioni, progettazioni ed opere finalizzate alla salvaguardia ed al recupero dell'ecosistema lagunare e della città di Venezia;
 - che le prestazioni che il Consorzio deve eseguire



affinchè siano realizzati gli obiettivi fissati dalla L. 798/84, ed in particolare quelle dedotte nella presente Convenzione, costituiscono la prosecuzione e lo sviluppo delle attività già avviate dal Consorzio Concessionario in un quadro unitario e coordinato nel rispetto delle previsioni della L. 798/84;

- che gli interventi da eseguire rappresentano opere teleologicamente e tecnologicamente tra loro connesse e collegate a quelle già in fase di esecuzione cosicchè non possono che realizzarsi dal soggetto in possesso del necessario bagaglio di conoscenze scientifiche e tecniche;
- che, pertanto, sussiste quell'insieme di ragioni tecniche per le quali l'esecuzione degli interventi deve essere mantenuta in capo al soggetto Concessionario anche alla luce delle Direttive Comunitarie emanate in materia;
- che tale atto negoziale è stato elaborato, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso del Magistrato alle Acque ed in ottemperanza agli indirizzi forniti dal Comitato Misto ex art. 4 L. 798/84 in modo da costituire una convenzione generale che disciplini compiutamente il rapporto concessorio tra il Concessionario Consorzio

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'.

Handwritten mark resembling a stylized '7'.

Handwritten signature or mark.

PER COPIA CONFORME

Handwritten signature of the official.

Venezia Nuova ed il medesimo Magistrato alle Acque;

- che, pertanto, è stato predisposto apposito schema di convenzione;
- che sul predetto schema di convenzione si sono espressi, con proprio parere favorevole, in data 19.6.1991 il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo di cui all'art. 4 L. 798/84 e in data 10.9.1991 il Comitato Tecnico di Magistratura;
- che l'Amministrazione intende procedere alla stipula della Convenzione per un importo complessivo di Lire 5.000.000.000.= (cinquemiliardi);
- che il Consorzio Venezia Nuova garantisce l'esecuzione della presente Convenzione mediante polizza fidejussoria, emessa a garanzia dell'importo di Lire 5.000.000.000.= (cinquemiliardi), in luogo del versamento della cauzione definitiva;
- che dagli accertamenti effettuati ai sensi della legge 23.12.1982 n. 936 così come integrata dalla legge 19.03.1990 n. 55, non risulta che a carico dei responsabili del Consorzio, e dei responsabili delle singole Imprese componenti il Consorzio stesso, dei rispettivi familiari e conviventi, sussistono procedimenti o provvedimenti per



l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 ovvero provvedimenti indicati nel comma 1, nonché negli artt. 10 ter e 10 quater, della legge 31.05.1965 n. 575, così come modificata dalla legge 12.09.1982 n. 646;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto, tenendo presente anche i disposti delle leggi n. 142/90 e n. 241/90.

Si sono a tale fine presentati davanti a me, rag. Gabriele Regini, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato a ricevere i contratti:

DA UNA PARTE

il dott. Salvatore Di Girolamo, in rappresentanza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici

E DALL'ALTRA

il dott. Luigi Zanda, nato [REDACTED] [REDACTED] 1942, domiciliato per la carica Venezia, San Marco -3976/a, sede del Consorzio Venezia Nuova, delegato dal Consorzio Concessionario a firmare in nome e per conto dello stesso il presente atto, giusta delibera del 24.07.1986 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datane alle parti. Costituiscono parte integrante del presente atto

15

L'UFFICIALE ROGANTE
(dott. Giovanni Maria REBECCHI)

PER COPIA CONFORME

anche l'Atto Costitutivo e lo Statuto del Consorzio "Venezia Nuova" con le successive modificazioni che si allegano al presente atto sotto la lettera "B". Tutto ciò premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione che il Magistrato alle Acque, d'ora in poi per brevità denominato "Concedente", avvalendosi della facoltà concessa dal comma 3 dell'art. 3 della legge 29.11.1984 n. 798, ha affidato in forma unitaria, ai sensi e per gli effetti della legge 24.06.1929 n. 1137, al Consorzio "Venezia Nuova", denominato per brevità "Concessionario", ha per oggetto la realizzazione degli interventi consistenti in "studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna,



alla difesa -con interventi localizzati- delle "insulae" dei centri storici ed a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 209 del 27.05.1982", di cui alla lett. a) dell'art. 3 della L. 798/84; la realizzazione degli interventi consistenti in "marginamenti lagunari", "opere portuali marittime a difesa dei litorali, nonché in "studi sulla laguna con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge -16.4.1973 n. 171 e compatibili con il traffico mercantile nonché alla apertura delle valli da pesca", espressamente indicate dall'art. 3 lett. a)-c)-d)-l) della L. 798/84.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina della concessione che il Ministero dei

Lavori Pubblici ha affidato al Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione dell'insieme degli "interventi" indicati dall'art. 3 lett. a)-c)-d)-l) della legge 798/84 di cui all'art. 1.

L'esecuzione delle attività di studio, progettazione, sperimentazione ed esecuzione delle opere di cui al comma precedente (gli "Interventi") avrà luogo sulla base del Piano Generale degli Interventi, allegato sub C1 alla presente Convenzione. Gli "interventi" saranno realizzati dal Concessionario per lotti funzionali -eventualmente suddivisibili per stralci- in ragione dei finanziamenti che saranno via via disponibili.

Per il completamento e la realizzazione degli "interventi" compresi nel Piano Generale ed oggetto dei singoli lotti funzionali (ovvero stralci) che verranno via via individuati, ovvero per l'esecuzione degli ulteriori "interventi", che dovessero rendersi necessari in ragione di specifiche esigenze operative, saranno stipulati con il Concessionario appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione che individueranno, alla stregua delle norme di cui ai successivi articoli, le modalità, la durata ed il corrispettivo per l'attuazione dei lotti funzionali di intervento.

Il Concessionario non avrà nulla a pretendere nè potrà avanzare pretese alla stipula degli ulteriori atti, o comunque al proseguimento dell'opera, qualora non dovessero essere stanziati finanziamenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Le parti danno atto che le norme di cui alla presente Convenzione costituiscono la puntuale disciplina dell'intero rapporto concessorio sino al completamento degli "interventi" salvo che intervengano legittime cause estintive del rapporto concessorio stesso. Pertanto, gli atti aggiuntivi di cui al precedente comma saranno redatti in conformità alla regolamentazione fissata dalla presente Convenzione.

Le parti danno atto che il Piano Generale degli Interventi prevede il completamento degli stessi entro l'anno 2000.

Presupposti del rispetto di tale previsione sono:

- a) la regolare e tempestiva erogazione dei finanziamenti al Concessionario, secondo le indicazioni espressamente contenute nel Piano Generale degli Interventi,
- b) l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per la realizzazione degli

"interventi" senza ritardi rispetto ai tempi medi espressamente indicati dal Piano Generale degli Interventi.

Il Concessionario, nel caso in cui i presupposti di cui al precedente comma subiscano variazioni rispetto a quanto indicato dal Piano Generale degli Interventi, adeguerà su indicazione del Concedente tale Piano tenendo conto dei nuovi termini di esecuzione degli "interventi", senza che ciò possa generare oneri e responsabilità a carico suo o del Concedente.

Al fine di garantire il rispetto del termine per il completamento degli "interventi", le parti convengono quanto segue:

- a) il Concedente potrà, qualora ne ricorrano le condizioni, effettuare la consegna degli "interventi" al Concessionario sotto riserva di legge secondo quanto previsto dall'art. 337 della L. 2248/1865, attuando le procedure indicate nel successivo art. 13 per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Concessionario;
- b) il Concessionario comunicherà tempestivamente al Concedente ogni ritardo che si verifichi nell'espletamento, da parte delle competenti autorità od Enti, delle necessarie procedure



amministrative, rispetto ai tempi medi previsti nel Piano Generale degli Interventi, ed il Concedente promuoverà tutte le iniziative idonee per il superamento di tali ritardi, anche informando il Comitato interministeriale ex art. 4 Legge 798/84 ed utilizzando, per quanto utile e possibile, i disposti di cui alla legge 241/1990.

ART. 3 - AFFIDAMENTO DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE

Il Concedente affida al Concessionario l'esecuzione degli "interventi" compresi nel primo lotto funzionale del Piano Generale degli Interventi ed individuati in dettaglio nel Piano Operativo allegato sub C2.

Il Concessionario si impegna fin d'ora a realizzare gli "interventi" del primo lotto funzionale entro il termine di 3 (tre) anni decorrenti dall'intervenuta registrazione alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti del Decreto di approvazione della presente Convenzione.

Gli "interventi" del primo lotto funzionale, che il Concessionario eseguirà nel limite di spesa di Lire 5 miliardi, sono i seguenti: "Progettazione esecutiva e realizzazione della 1° fase delle opere di difesa del litorale di Cavallino".

PER COPIA CONFORME

Alla presente Convenzione è allegato sub "D" un Elenco Prezzi generale le cui singole voci sono state definite con riferimento ai prezzi approvati nell'ambito delle Convenzioni già in essere ed aggiornati in forma analitica.

Si conviene che tutte le indagini di carattere sperimentale da effettuare in laboratorio e tutti i modelli siano eseguiti, di norma, presso il Centro Sperimentale del Magistrato alle Acque, con sede in Voltabarozzo (PD).

**ART. 4 - DISCIPLINA ED APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEL 1° LOTTO FUNZIONALE**

Il Concessionario, sulla base delle prescrizioni contenute nel Piano Operativo allegato sub "C2", presenterà all'approvazione del Concedente, successivamente alla registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto di approvazione della presente Convenzione, il progetto esecutivo degli interventi entro 100 (cento) giorni dalla predetta registrazione.

Il progetto esecutivo di cui al precedente comma dovrà essere redatto in piena conformità alle disposizioni del D.M. LL.PP. 29.05.1895 in quanto applicabili e dovrà essere corredato dal programma dei lavori previsto dall'art. 1 della legge

PER COPIA CONFORME

10.12.1981 n. 741.

La relativa stima dei lavori sarà determinata alla stregua del computo metrico estimativo e dei prezzi definiti come previsto dall'art. 3 del presente atto.

Il progetto esecutivo sarà valutato dal Magistrato alle Acque, il quale potrà richiedere le variazioni che si renderanno opportune e dovrà accertare la congruità di eventuali nuovi prezzi.

Il Concessionario non potrà dar corso alle attività di esecuzione delle opere se non dopo l'ottenimento dell'approvazione dei relativi progetti esecutivi, salvo che il Concedente, per speciali necessità, abbia autorizzato l'immediato inizio delle attività sulla base del parere favorevole da parte dell'Organo Consultivo sul progetto esecutivo e prima della formale approvazione.

Il progetto elaborato dal Concessionario, in virtù della presente Convenzione, una volta approvato, resta di esclusiva proprietà del Concedente senza che il Concessionario possa vantare diritti o pretese.

ART. 5 - IMPORTO DELLA SPESA

La spesa complessiva presunta per l'esecuzione degli "interventi" di cui al presente atto, così

come individuati nel Piano Operativo all. sub. "C2", e facenti parte del primo lotto funzionale del Piano Generale degli Interventi all. sub "C1", ivi compreso ogni altro corrispettivo e rimborso, ammonta a Lire 5.000.000.000.= (cinquemiliardi).

ART. 6 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto od in parte, a terzi le opere oggetto della presente concessione.

Il Concessionario procederà all'esecuzione delle opere direttamente ovvero tramite le Imprese consorziate anche tra loro associate ai sensi dell'art. 20 e seguenti della L. 584/77 e successive modificazioni, salvo la facoltà di richiedere subaffidamenti per opere specialistiche. Resta ferma in ogni caso la piena ed esclusiva responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente per la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni.

E' ammissibile l'affidamento in regime di appalto di attività aventi carattere specialistico ad Imprese estranee al Consorzio. In tal caso gli adempimenti previsti dalla L. 55/90 saranno effettuati direttamente dal Concessionario, così come disposto dall'art. 7 della citata L. 55/90.



Nel caso di affidamento in regime di subappalto di lavorazioni attinenti l'esecuzione delle opere avviate dalle Imprese consorziate, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della citata L. 55/90 verrà rilasciata dal Concedente ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge.

Il Concedente rimarrà estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali fornitori, appaltatori, subappaltatori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario ed i detti soggetti senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

L'Amministrazione Concedente rimarrà estranea alle obbligazioni del Concessionario nei confronti di fornitori e terzi in genere.

Tuttavia, la responsabilità del Concessionario si estenderà al Concedente tutte le volte che quest'ultimo, per sue omissioni o inadempienze, determini le condizioni affinché il Concessionario debba rispondere per danni o quant'altro oltre i limiti degli impegni contrattuali assunti; oppure quando il Concessionario, su disposizione del Concedente e per far fronte a "interventi" urgenti

e indilazionabili, assuma impegni e sostenga costi, ancorché al momento di detta assunzione di impegni e dei conseguenti oneri da parte del Concessionario, non venga indicata da parte del Concedente la copertura finanziaria relativa.

ART. 7 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Concessionario si impegna a provvedere, nel corso dello espletamento delle attività volte alla realizzazione degli "interventi" compresi nel Piano Generale degli Interventi all. sub. "C1" e pertanto anche in occasione dell'espletamento delle attività finalizzate agli "interventi" individuati nel Piano Operativo all. sub "C2", a quanto occorre per l'attuazione dei singoli progetti esecutivi delle opere ed in particolare:

- a) ad eseguire le progettazioni nonchè le verifiche conseguenti alle sperimentazioni ed agli studi effettuati, avvalendosi anche di progettisti esterni, ferma restando la responsabilità del Concessionario;
- b) ad ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi e tutto quanto occorra e rientri nella competenza di Enti locali, di Enti pubblici e privati, di Amministrazioni e di Organi statali per l'approvazione

ed agibilità delle opere nonchè a predisporre e definire gli eventuali spostamenti ed interruzione dei pubblici servizi.

Nessuna responsabilità competerà al Concessionario nel caso di ritardi nel rilascio di autorizzazioni, pareri obbligatori, concessioni edilizie o certificati di conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 616/1977, da parte delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni e di ogni altro Ente sottoposto a tutela statale, regionale e sub-regionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della progettazione ed esecuzione delle opere oggetto della presente Convenzione;

c) ad eseguire le opere in conformità alla progettazione approvata nei termini fissati in sede di approvazione di ciascun progetto esecutivo, salva l'ipotesi di consegna degli interventi sotto riserva di legge;

d) a svolgere la direzione dei lavori, l'assistenza e la contabilità degli stessi, anche nella fase di collaudo;

e) a dare immediata comunicazione al Concedente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecu-

- zione e sull'andamento dei lavori;
- f) ad osservare alla stregua di appaltatore, e a far osservare qualora committente nell'esecuzione delle opere, le disposizioni della legge 20.03.1865 n. 2248 all. F, nonchè del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063 e tutte le altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche in quanto applicabili, con particolare riguardo al Regolamento 350/1895 e successive modificazioni;
- g) a rispettare le disposizioni che potranno essere date dal Concedente per la corretta elaborazione delle progettazioni, la conduzione delle sperimentazioni e per la buona esecuzione dei lavori;
- h) ad assicurare che in qualsiasi momento sia consentito l'accesso ai cantieri ed alle zone dei lavori agli incaricati del Concedente ed ai preposti alla sorveglianza, i quali avranno la facoltà di assistere all'esecuzione dei lavori ed effettuare controlli, secondo quanto prescritto dal successivo art. 9;
- i) a procedere alle eventuali occupazioni di urgenza ed alle pratiche espropriative per le



aree occorrenti per la esecuzione del Piano Generale degli Interventi e dei singoli "interventi".

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario sarà inoltre obbligato:

- a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzione obbligatoria;
- b) ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L., ivi compresi gli eventuali accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui avrà attuazione la concessione, utilizzando in via prevalente risorse economiche e sociali locali. I predetti contratti e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- c) ad adottare e far adottare nella realizzazione degli interventi i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e per evitare i danni a beni pubblici e privati, nonchè ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul

lavoro;

d) a far fronte a tutte le spese, ad ogni risarcimento di danni a terzi, nonchè ad ogni altro conseguente onere non espressamente posti a carico del Concedente dalla presente Convenzione.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del Concedente per quanto previsto nel presente articolo nonchè per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare per qualsiasi causa al Concessionario ed ai propri dipendenti nella realizzazione dei singoli "interventi";

e) ad assicurare la disponibilità di due natanti con motore, adeguati alla navigazione in laguna o in mare per consentire le visite nelle zone di intervento;

f) ad assicurare la possibilità di effettuare sopralluoghi nelle zone di intervento utilizzando un elicottero di adeguate caratteristiche per almeno n. 4 ore/mese per la durata della Convenzione.

ART. 9 - VIGILANZA

I modi, le forme, i tempi e l'esecuzione delle attività e delle opere comprese nell'affidamento si svolgeranno sotto la diretta sorveglianza degli

Uffici all'uopo incaricati dal Magistrato alle Acque.

A tali Uffici sono rimesse altresì le funzioni che il Regolamento 350/1895 attribuisce all'Ingegnere Capo ed all'Ispettore del Compartimento, ivi compresi i compiti di controllo sull'attività della Direzione Lavori del Concessionario.

Funzionari degli Uffici incaricati della vigilanza avranno la facoltà di visionare i lavori, di effettuare controlli, misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui documenti di cantiere e quanto altro a tal fine necessario, operando nel rispetto delle esigenze del Concessionario ed in modo da evitare, salvo caso di comprovata gravità, ritardi od interruzioni nell'attività.

Ai predetti incaricati sarà assicurata da parte del Concessionario ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'espletamento del relativo incarico.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire al Concedente tutti i chiarimenti tecnici necessari, nonchè i verbali relativi alle prove di carico sulle fondazioni e sulle strutture, quelli relativi alle prove sugli impianti ed i certificati delle prove eseguite presso laboratori autorizzati e prescritte dalla legge sui principali manufatti e

materiali, provvedendo inoltre ad inviare agli Uffici predetti rapporti trimestrali sull'attività svolta.

ART. 10 - ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATIVO

Al Servizio Informativo è demandato il compito di raccogliere, elaborare, classificare e vagliare tutte le informazioni relative all'ambiente fisico della laguna ed alle attività che si svolgono nel comprensorio, cooperando eventualmente anche con gli altri Enti operanti nel territorio nell'ambito di un quadro conoscitivo generale così da servire alla futura gestione delle opere di regolazione e come supporto informativo al Magistrato alle Acque. Pertanto, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Piano Generale degli Interventi all. sub "C1" ed in coerenza con le attività già svolte nell'ambito delle precedenti Convenzioni, il Concessionario dovrà provvedere allo sviluppo dell'attività del Servizio Informativo allo scopo di costituire una banca dei dati del territorio lagunare.

Il sistema informativo, le strutture, le risorse hardware e software, i sistemi per le procedure informatizzate ed il materiale di studio raccolto dal Servizio Informativo restano di proprietà

PER COPIA CONFORME



dell'Amministrazione Concedente.

Il Concedente Magistrato alle Acque si riserva di richiedere al Concessionario di rimettere copia della documentazione, con specifico riferimento ai dati mareografici, topografici ed idrografici in genere comunque rilevati, all'Ufficio Idrografico presso la Presidenza del Consiglio.

Il Concessionario prende atto che il Servizio di cui al presente articolo dovrà concorrere, unitamente al Sistema Informativo della Regione del Veneto (S.I.R.V.), alla realizzazione di un sistema informativo unitario in grado di garantire la corretta gestione del territorio anche in previsione della attuazione delle disposizioni di cui alla L. 183/89.

Il Concessionario prende inoltre atto che per procedere alla definizione del sistema informativo unitario verrà concluso un apposito accordo di programma tra Magistrato alle Acque - Regione del Veneto alla stregua di quanto previsto nelle premesse del presente atto; peraltro, sino al perfezionamento del richiamato accordo di programma lo sviluppo delle attività del Servizio Informativo di cui al presente articolo dovrà procedere in modo che la banca dati da esso realizzata sia

PER COPIA CONFORME

integrabile con quella del Servizio Informativo della Regione del Veneto (S.I.R.V.) così da evitare duplicazioni, contraddizioni e lacune ed assicurando, altresì, la necessaria interfacciabilità.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Agli effetti della liquidazione della spesa le parti stabiliscono che, per la realizzazione delle attività comprese nel Piano Generale degli Interventi e per quelle specificatamente individuate nel Piano Operativo e pertanto oggetto del presente atto, il rapporto è regolato come segue:

a) per l'esecuzione degli studi, delle sperimentazioni e delle opere di qualsivoglia natura, l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato sulla base dei prezzi unitari di cui al successivo art. 12 con il sistema a misura per quanto attiene le forniture e le opere, ed a forfait per gli studi e sperimentazioni, in ragione dei preventivi analitici di spesa riportati nei progetti e nei disciplinari esecutivi di intervento approvati dal Concedente.

In alcuni casi particolari sarà, peraltro, possibile procedere al pagamento delle presta-

zioni mediante l'utilizzo di liste settimanali;

b) tutti gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per conto del Concedente per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse ed imposte, in dipendenza dalle funzioni ad esso demandate ai sensi dei precedenti articoli e comunque dal medesimo Concedente preventivamente autorizzate, saranno integralmente rimborsati al Concessionario su presentazione di idonea documentazione giustificativa comprovante le spese sostenute. La preventiva autorizzazione del Concedente non è peraltro necessaria per quelle spese determinate con atti di Autorità Pubbliche ai sensi di legge; restano escluse le spese compensate con la percentuale di cui alla successiva lett. e);

c) le progettazioni preliminari di massima, di massima ed esecutive nonché la contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, saranno compensate da parte del Concedente sulla base delle aliquote calcolate applicando la Tariffa Professionale vigente, tenendo anche conto della specificità delle opere da progettare riportate nel Piano Generale degli Interventi all. sub


PER COPIA CONFORME

"C1" e, conseguenzialmente, nel Piano Operativo all.sub "C2".

Eventuali modifiche progettuali imposte dal Concedente prima dell'approvazione dei singoli progetti esecutivi non costituiscono motivo per la corresponsione di compensi aggiuntivi. Verranno invece compensate, secondo le indicazioni contenute nella Tariffa Professionale, le varianti ai progetti esecutivi elaborate in corso d'opera per fatti non dipendenti dal Concessionario;

d) per l'esecuzione delle attività del Servizio Informativo l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato analiticamente, a misura ovvero a forfait, sulla base dei singoli progetti e perizie esecutive approvate dal Concedente;

e) gli oneri ulteriori propri della funzione del Concessionario, ivi incluse le spese di assistenza giuridica ed amministrativa presso Enti, Amministrazioni e Concessionari, collaudi, spese generali ecc., saranno compensati con quota percentuale pari al 12% da calcolarsi sui corrispettivi consuntivi delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a) e d), ivi



compresi i compensi revisionali; sull'ammontare delle spese di cui alla precedente lettera b) saranno corrisposti, in caso di ritardo nel rimborso al Concessionario oltre il termine di 60 giorni, gli interessi legali; nessun compenso percentuale verrà corrisposto sui corrispettivi di cui alla precedente lett. c).

Il Concessionario dà specificatamente atto di ritenere congrui, anche agli effetti della regolamentazione futura del rapporto concessorio, i parametri individuati al precedente punto c) per quanto attiene il corrispettivo relativo alle attività di progettazione e direzione lavori ed al precedente punto e) per quanto attiene il compenso per gli oneri connessi alla funzione di Concessionario.

Per i danni di forza maggiore il Concessionario seguirà la procedura prevista dall'art. 24 del Capitolato Generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063, prelieve opportune verifiche e controlli da parte del Concedente.

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'attività necessaria per la realizzazione degli "interventi" di cui al Piano Operativo all. sub "C2" e degli altri compresi nel Piano Generale

PER COPIA CONFORME

degli Interventi all. sub "C1" che verranno via via affidati al Concessionario saranno effettuati presso la Tesoreria Provinciale di Venezia a favore della Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Venezia, delegata dal Concessionario, e saranno resi esigibili con quietanza dello stesso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia e che così si intendono ben fatti per cui l'Amministrazione pagante resta esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Resta inteso che in qualunque caso in cui l'incaricato di riscuotere e rilasciare valida quietanza in nome e per conto del Concessionario decada o cessi dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'Atto Costitutivo del Consorzio e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, il Consorzio stesso deve darne tempestiva notizia all'Amministrazione Concedente, in difetto di che questa non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti all'incaricato decaduto dall'incarico.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI

E REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere ed i prezzi elementari

relativi agli studi e sperimentazioni, comprese nel Piano Generale degli Interventi e nel Piano Operativo, saranno desunti dall'Elenco Prezzi di cui all'art. 3. Per quanto attiene gli interventi che costituiranno l'oggetto delle convenzioni attuative, le parti danno espressamente atto che, in occasione dell'istruttoria dei singoli progetti, saranno compiute indagini e comparazioni al fine di determinare la corrispondenza dei prezzi unitari a quelli correnti nella località di intervento.

I prezzi unitari saranno, in base all'analisi effettuata in sede di istruttoria dei singoli progetti secondo quanto previsto al precedente comma, opportunamente integrati ed aggiornati alla data della presentazione di ogni progetto esecutivo.

Ai fini di tale aggiornamento il Concessionario adotterà il sistema analitico. Per eventuali nuovi prezzi non contemplati nell'elenco prezzi predetto si renderà applicabile la disciplina prevista dagli artt. 21 e 22 del Regolamento di cui al R.D. 350/1895.

I prezzi dei singoli "interventi" aggiornati a norma del precedente comma saranno soggetti a revisione calcolata secondo le modalità delle disposizioni di legge vigenti in materia di opere

PER COPIA CONFORME

pubbliche di competenza dello Stato.

Ai fini dell'applicazione di dette norme, resta convenuto quanto segue:

- a) durante il corso dei lavori la revisione dei prezzi sarà calcolata in base al relativo programma di esecuzione del singolo intervento, previsto dall'art. 1 della L. 741/81;
- b) per le quote percentuali di incidenza si adotteranno, per le opere, le tabelle approvate con D.M. 11.12.1978 e, per gli studi e per le attività del Servizio Informativo, quelle definite dal Concessionario nei disciplinari dei singoli studi e nelle perizie relative alle attività del Servizio Informativo approvate dal Concedente;
- c) la decorrenza revisionale sarà fissata dalla data di emissione del decreto di approvazione di ogni singolo progetto e disciplinare esecutivo cui le opere e gli studi si riferiscono, a norma del D.L.C.P.S. 6.12.1947 n. 1501 e successive modificazioni.


ART. 13 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI


Con riferimento all'attuazione del Programma Generale degli Interventi, ed in particolare della realizzazione degli "interventi" compresi nel Piano

40

L' UFFICIALE ROGANTE
(dott. Giovanni Maria REBECCHI)

PER COPIA CONFORME





Operativo ed anche nella ipotesi di consegna sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 337 L. 2248/1865, i corrispettivi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 11 lett. a) e d) saranno liquidati dall'Amministrazione a titolo di acconto, nel corso dei lavori, mediante erogazione delle somme risultanti dagli stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei Lavori e vistati dal Concessionario, trasmessi al predetto Ufficio addetto alla vigilanza, con scadenza trimestrale sulla base dei certificati di pagamento.

Terminati i lavori si farà luogo all'emissione di un ulteriore certificato di acconto, qualunque sia il tempo trascorso dall'emissione del precedente e qualunque ne sia l'importo.

In base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori e presentata dal Concessionario al Magistrato alle Acque, si darà infine luogo all'emissione dell'ultimo certificato.

Sulle somme di cui sopra saranno praticate le ritenute a garanzia di legge che saranno svincolate con le modalità ed alle condizioni delle leggi vigenti.

Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del


PER COPIA CONFORME

precedente art. 11 lett. b) saranno rimborsati entro 60 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario medesimo, della documentazione giustificativa.

Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi dell'art. 11 lett. c) saranno contabilizzati con le seguenti modalità:

- 1) per quanto riguarda la quota attinente l'attività di progettazione dei singoli "interventi", nel primo stato di avanzamento successivo all'approvazione delle singole fasi progettuali;
- 2) per quanto riguarda la contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, a rate trimestrali proporzionali alla entità dell'avanzamento dei singoli "interventi" contestualmente all'emissione dei predetti certificati;
- 3) per l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Informativo il corrispettivo verrà erogato a rate trimestrali, sulla base delle risultanze degli stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei Lavori in funzione delle perizie di spesa preventivamente approvate.

La percentuale fissata per gli oneri del




PER COPIA CONFORME

Concessionario a norma del precedente art. 11 lett. e) sarà corrisposta contestualmente a tutti i pagamenti in relazione ai quali dovrà essere applicata.

Si conviene che in ipotesi di ritardo nei pagamenti da parte del Concedente nei termini previsti dal presente articolo matureranno a favore del Concessionario interessi moratori calcolati in base a quanto previsto dall'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 14 - VARIANTI

L'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di introdurre in qualsiasi momento, nel corso dello sviluppo delle attività volte alla realizzazione del Piano Generale degli Interventi e pertanto del Piano Operativo, varianti qualitative e/o quantitative che riterrà opportune e con i limiti, modalità e compensi di cui agli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale 16.07.1962 n. 1063. In tal caso il Concessionario non avrà diritto ad ulteriori compensi salvo il pagamento, sulla base dei prezzi in elenco e/o di equivalenti nuovi prezzi, delle opere eventualmente già eseguite, delle forniture già approvvigionate o impegnate o da modificare e



PER COPIA CONFORME

dei lavori necessari per l'attuazione delle varianti richieste.

ART. 15 - PROROGHE E PENALI

Non saranno ammesse proroghe ai termini di volta in volta stabiliti nel capitolato speciale lavori di ogni singolo intervento, salvo per i casi di forza maggiore o per eventi assolutamente indipendenti dalla volontà del Concessionario e che siano riconosciuti tali dal Concedente.

Le eventuali proroghe potranno essere concesse su domanda del Concessionario da presentarsi debitamente motivata prima della scadenza del termine.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'ultimazione di ogni singolo intervento, il Concessionario sarà tenuto a pagare una penale nella misura del 0,5 per mille dell'importo dei lavori dell'intervento stesso al netto degli oneri aggiuntivi per la progettazione, direzione, assistenza e contabilità lavori ed oneri del Concessionario.

ART. 16 - COLLAUDI

I collaudi relativi ai lavori di cui al precedente art. 3 compresi nel 1° lotto funzionale ed oggetto del Piano Operativo all. sub "C2", nonchè quelli

PER COPIA CONFORME



compresi nel Piano Generale all. sub "C1", saranno effettuati per singoli "interventi", anche in corso d'opera, da una Commissione composta da cinque membri o, al massimo, sette membri.

Con riguardo ad ogni specifico atto il Presidente del Magistrato alle Acque procederà alla nomina della Commissione Collaudatrice secondo quanto previsto al precedente primo comma.

Tutti gli oneri relativi al collaudo, ivi compresi i compensi da corrispondere ai collaudatori, saranno a carico del Concessionario.

All'occorrenza la Commissione potrà essere integrata con esperti di particolare competenza, senza alcun onere aggiuntivo per il Concessionario.

In tal caso il compenso degli esperti, determinato in misura percentuale, sarà liquidato previa ridistribuzione proporzionale dei compensi spettanti ai membri della Commissione di Collaudo.

I collaudi dei singoli "interventi" compresi nei diversi atti saranno effettuati entro 12 mesi dal completamento di ogni singolo "intervento".

I collaudi degli "interventi" di dragaggio dovranno intervenire, peraltro, entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Le Commissioni provvederanno altresì, successiva-

PER COPIA CONFORME

mente al completamento di tutti gli "interventi" compresi in ogni singolo atto, ad acclararne la buona esecuzione complessiva.

ART. 17 - SOSPENSIONE, REVOCA E RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la presente concessione qualora emerga che i risultati conseguiti nella progettazione, sperimentazione ed esecuzione delle opere siano manifestamente insoddisfacenti rispetto alle somme erogate ed al perseguimento delle finalità oggetto della L. 798/84, oltre che dalla presente Convenzione.

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere la presente Convenzione in qualunque momento. In tal caso il Concedente, con riguardo ai lavori di cui al precedente art. 3 oggetto del Piano Operativo all. sub "C2", dovrà versare al Concessionario il corrispettivo dei lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo dei lavori ancora da eseguire ai sensi dell'art. 345 della L. 2248/1865 (all. F), limitatamente al singolo atto approvato.

Il Concessionario non avrà nulla a pretendere, fermo il disposto di cui all'art. 30 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del

PER COPIA CONFORME

Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 1063/1962, in caso di sospensione della esecuzione degli "interventi".

ART. 18 - RIFERIMENTO A NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile in materia di contratti per quanto applicabili nonchè alle disposizioni della L. 2248/1865 (all. F) e del Regolamento approvato con R.D. 350/1895 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alle norme del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 1063/1962 e successive modificazioni ed integrazioni che, sebbene non allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed alle leggi n. 741/81 e n. 646/82 e successive modificazioni, nonchè, in quanto applicabili, alle previsioni dettate dalla vigente normativa in tema di opere pubbliche.

ART. 19 - OBBLIGHI PARTICOLARI

Ogni eventuale modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio non potrà avvenire senza la preventiva autorizzazione da parte del Concedente, a pena di decadenza della concessione.

Si intende, in ogni caso, consentita l'esclusione delle Imprese consorziate dichiarate fallite o di quelle per le quali sia stata adottata motivata procedura di esclusione e delle Imprese per le quali sia in corso procedura di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; gli altri casi di esclusione dal Consorzio dovranno essere sottoposti a preventivo parere del Concedente.

La responsabilità per ogni obbligo assunto con la presente Convenzione è solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio.

ART. 20 - DURATA

La presente Convenzione avrà validità per anni 3 (tre) salvo eventuali proroghe per periodi che verranno definiti in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione degli "interventi" manifestantisi nel corso del rapporto.

La durata dei successivi atti verrà di volta in volta stabilita dalle parti con riguardo agli "interventi" che verranno affidati.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il Concedente ed il Concessionario, così durante l'esecuzione come al termine del rapporto costituito, quale sia la loro



PER COPIA CONFORME



natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire attraverso amichevoli composizioni, saranno deferite al giudizio di un Collegio composto da cinque arbitri nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e seguenti del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.P.R. 1063/1962 e successive modificazioni.

ART. 22 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ed i successivi atti aggiuntivi saranno immediatamente impegnativi per il Consorzio Concessionario mentre lo saranno per l'Amministrazione Concedente solo dopo la prescritta approvazione divenuta efficace nelle forme di legge.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

Per quanto attiene la realizzazione degli "interventi" di cui al Piano Operativo all. sub "C2", l'Amministrazione appaltante accetta, in base al combinato disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e dell'articolo unico del D.P.R. 29.07.1948 n. 1309, in luogo del versamento della cauzione definitiva in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa, la cauzione costituita da polizza

PER COPIA CONFORME


fidejussoria.

La fidejussione di che trattasi risulta dall'atto autonomo che si allega al presente contratto sotto la lettera "E".

La Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Venezia, e per essa i suoi legali rappresentanti i signori Gastone Nordio e Giancarlo Soiazzo, costituisce fidejussione nell'interesse del Consorzio "Venezia Nuova" ed a favore del Concedente fino alla concorrenza della somma di Lire 250.000.000.= (duecentocinquantamiloni) corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva.

La Banca, sempre a mezzo dei nominati suoi legali rappresentanti, dichiara di voler prestare, siccome con questo atto presta e costituisce, tale fidejussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile volendo ed intendendo restare obbligata, in modo solido con il Consorzio debitore, fino all'approvazione del collaudo dei lavori oggetto del presente contratto.

Il Consorzio Concessionario, rappresentato come sopra, accetta la fidejussione e si assume gli obblighi previsti dal vigente Codice Civile nonchè tutte le spese afferenti alla fidejussione stessa.



PER COPIA CONFORME

ART. 24 - ALLEGATI

Per gli effetti del presente atto il Concessionario elegge contrattualmente il proprio domicilio presso l'Associazione Industriali di Venezia.

Al presente atto sono allegati i seguenti documenti:


- A) Estratto autentico della delibera del 24.7.1986 del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova;
- B) Estratto autentico dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio Venezia Nuova;
- C1) Piano Generale degli Interventi;
- C2) Piano Operativo;
- D) Elenco prezzi;
- E) Polizza fidejussoria.

ART. 25 - ONERI FISCALI E

DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti ecc., niuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Consorzio "Venezia Nuova".

Si dichiara espressamente che il presente atto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni e che l'atto stesso mentre obbliga fin d'ora il Consorzio Concessionario sarà, invece,




PER COPIA CONFORME

obbligatorio per il Magistrato alle Acque, solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

* * * * *

E richiesto io, rag. Gabriele Regini, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce alle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Luigi Fenu, n. [redacted] 1842


PER COPIA CONFORME